



COMUNE DI GALLICIANO NEL LAZIO

C.A.P. 00010

PROVINCIA DI ROMA
COMUNE DI GALLICIANO NEL LAZIO

Tel. 95460093 - Fax 95460043

Ord. N°

13/98

Si certifica che presente è stato affisso all'Albo Pretorio dal 06.02 al 21.02.98 e per giorni consecutivi e contro il medesimo non è stato avanzato alcun reclamo.
Galliciano nel Lazio, li 12 MAG. 1998

MISURE PREORDINATE AD UNA MAGGIORE SICUREZZA STRADALE - DIVIETI RIGUARDANTI LA DOMANDA E L'OFFERTA DI PRESTAZIONI SESSUALI A PAGAMENTO SVOLTE SU SUOLO PUBBLICO.

IL SINDACO

Premesso che il territorio di Galliciano nel Lazio, caratterizzato da una rilevante ed articolata economia agricola e turistica, é oggetto di un costante flusso automobilistico in tutte le ore del giorno, anche in forza della sua vicinanza con la Capitale e con altri importanti centri limitrofi;

Rilevato che in base alla ricerca del CENSIS - Roma 23 luglio 1997 - , il 71,3% degli incidenti stradali si verifica in circostanze riferibili al conducente per comportamento nella circolazione, con conseguenziali costi sociali;

Evidenziata la necessità, in relazione alle considerazioni sopraevidenziate, di porre in essere tutte le possibili misure atte alla salvaguardia della pubblica incolumità nella circolazione veicolare;

Constatato che nel territorio del Comune di Galliciano nel Lazio operano da diverso tempo soggetti esercenti l'attività, svolta su suolo pubblico, consistente nell'offerta di prestazioni sessuali a pagamento;

Rilevato che detto fenomeno è risultato evidente dall'attività istituzionale della locale Stazione C.C., la quale ha operato diversi arresti e molteplici denunce per atti osceni nonché per altre violazioni di legge attinenti al meretricio;

Considerato che la domanda di tali prestazioni risulta prevalentemente composta da soggetti alla guida di autoveicoli che circolano su pubbliche strade il cui comportamento costituisce fonte di turbativa della circolazione, a causa anche delle dimensioni delle sedi stradali, generando code e brusche frenate ed arresti repentini di veicoli e/o altre manovre costituenti pericolo ed intralcio, nonché di una più generale turbativa dell'uso del demanio stradale nella misura in cui lo svolgersi della contrattazione tra la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, condotta sulla pubblica via, pregiudica la normale ed ordinata fruizione di detto bene da parte della generalità dell'utenza;

Rilevato, in questo senso, che l'art. 823 del cod. civ., sancisce il principio in base al quale la pubblica amministrazione preposta alla tutela del bene demaniale, può adottare tutti quei provvedimenti che siano necessari alla sua conservazione ed ordinata utilizzazione, nonché ad evitare la violazione delle regole generali connesse a detta conservazione ed ordinata utilizzazione;

Evidenziato che una regolazione preordinata ad affrontare la problematica "de quo", laddove riferita ai mezzi con i quali in ipotesi tale movimento si realizza, non lede il principio della libertà di circolazione, giacché tale principio riguarda i diritti della persona fisica;

Visto l'art. 43 del vigente regolamento di Polizia Urbana, recante norme concernenti atti contrari al decoro, alla decenza ed all'igiene con particolare riguardo al divieto di esporsi in luogo pubblico con abiti indecenti, ovvero mostrarsi in stato di nudità;

Rilevato, con riferimento alla sopracitata norma regolamentare, che l'eventuale attività di meretricio esercitata su suolo pubblico condotta con abbigliamento indecoroso o indecente, ovvero mostrando nudità, anche qualora non configuri reati contemplati dall'art. 5, punto 1) della legge 20 febbraio 1958 n° 75, ovvero dall'art. 726 C.P., costituisce comunque fonte di turbativa dell'ordine giuridico, nella misura in cui, in un rapporto di causa effetto, induce la domanda di prestazioni sessuali a pagamento, circolante sulla pubblica strada alla guida di autoveicoli, ad effettuare manovre costituenti pericolo ed intralcio per la circolazione, nonché a distrarre l'attenzione di chi circola nella pubblica via a bordo di veicoli, con grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione;

Considerata la non punibilità dell'esercizio dell'attività *de quo* condotta in maniera scandalosa nè molesta, ma ritenuta sussistente l'esigenza di tutelare la pubblica incolumità nella circolazione come sopra esposto;

Ritenuto, inoltre, di dover evitare una reiterata tolleranza dei fenomeni di cui sopra in tutto il territorio comunale, tolleranza che se effettuata da soggetti prescrittivamente indicati dalla legge, è penalmente sanzionata;

Ritenuto che azioni preordinate ad una maggiore sicurezza stradale e divieto di prestazioni sessuali a pagamento possa facilitare ulteriormente le azioni di prevenzione e repressione costantemente attivate dagli agenti di Polizia Municipale e dalle Forze dell'Ordine locali;

Visto l'art. 38, lett. B) della legge 8 giugno 1990 n° 142;

ORDINA

- 1. In tutto il territorio comunale é fatto divieto a chiunque di esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo di veicoli circolanti sulla pubblica via.**

La violazione *de quo* si concretizza nella "fermata del veicolo" di cui il soggetto attivo risulta alla guida, al fine di richiedere informazioni ovvero contrattare, ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità di comportamentali, elementi questi relazionati alle condizioni di tempo e di luogo, manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali a pagamento. Consentire la salita sul proprio autoveicolo di uno o più soggetti come sopra identificati, costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.

- 2. In tutto il territorio comunale, quanto disposto dall'art. 43 del vigente regolamento di Polizia Urbana, trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che esercitano l'attività**

di meretricio su strada pubblica ai quali, pertanto, é fatto divieto di indossare un abbigliamento indecoroso o indecente, ovvero di mostrare nudità.

Detto divieto, oltre che motivato dall'esigenza di tutelare il decoro e la decenza, trova applicazione al fine di evitare che da detti illegittimi comportamenti, possa conseguire la distrazione dell'attenzione alla guida di chi circola nella pubblica via a bordo di veicoli, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

3. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legge 20 febbraio 1958 n° 75 e dal vigente codice penale, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, le violazioni alla presente ordinanza sono punite a norma degli artt. 106 e segg. del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n° 383. La violazione al precetto di cui al punto 1) con la sanzione amministrativa da **£. 800.000 a £. 1.000.000**, oblazione in via breve £. 333.500 ed il precetto di cui al punto 2), con la sanzione amministrativa da **£. 400.000 a £. 1.000.000**, oblazione in via breve con £. 333.500.
4. Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 N° 689 é il Sindaco del Comune di Galliciano nel Lazio. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze-ingiunzioni di pagamento.
5. La presente ordinanza é immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio, dandone altresì informazione al pubblico mediante appositi manifesti, nonché tramite comunicato stampa agli organi di informazione locali.

Agli agenti della Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine ed a chiunque spetti, é fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

dalla residenza municipale, li 4 marzo 1998

